 Ufficio per il Collocamento Mirato

**Ambito territoriale di Ravenna**

Numero identificativo della marca da bollo:

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

**CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

**DELLE PERSONE DISABILI**

*(art. 11, commi 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n.68)*

Premesso:

* che l’art. 11 della L. 68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
* che il comma 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente, nell’ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche, tra le altre, il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

**L’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA** con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, codice fiscale n. 91388210378, d’ora in poi denominata anche semplicemente “Agenzia” o “Agenzia Lavoro”, rappresentata per la stipula di questa convenzione ai sensi della determinazione dirigenziale n. 59 del 25 gennaio 2022, dalla Dott.ssa Stefania Ballardini, Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione di Direzione – Collocamento Mirato Ambito Territoriale di Ravenna,

e il datore di lavoro ................................................................................................. con sede in .............................................................................................................................. codice fiscale/ P.IVA.............................................................................. rappresentato/a dal/la Sig./a ......................................................................................................................, in qualità di legale rappresentante.

convengono quanto segue:

**Articolo 1**

Il datore di lavoro che nel prospetto riepilogativo con la situazione occupazionale alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all’assunzione di n. \_\_\_\_\_\_\_ lavoratori disabili di cui al comma 1 dell’art.1 della legge 12 marzo 1999 n° 68, al netto di esonero parziale dagli obblighi, compensazione territoriale ed altri strumenti per l'adempimento dell'obbligo, si impegna pertanto ad adempiere all’obbligo previsto dalla presente legge secondo il seguente programma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| entro il | N° lavoratori | Modalità diadempimento | Mansioni | note |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Articolo 2**

Il datore di lavoro provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita nello schema di cui all’art. 1, regolari richieste di avviamento dei lavoratori, già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.

A tale scopo l’Ufficio per il Collocamento mirato si impegna a fornire ogni supporto necessario per l’individuazione dei soggetti disabili più idonei all’inserimento lavorativo mediante la produzione su richiesta di elenchi selettivi dei propri iscritti, attivando eventualmente il raccordo con i servizi socio - sanitari territoriali.

**Articolo 3**

Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di particolare complessità e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento precedenti all’effettiva assunzione, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, il datore di lavoro si impegna a definire programmi *ad hoc* con l’Ufficio competente o, nel caso di tirocini formativi, con i soggetti promotori individuati dalla normativa vigente.

**Articolo 4**

**La durata della presente convenzione è pari a n. \_\_\_\_\_\_ mesi** **dalla data di stipula.** L’attività di valutazione, svolta dall’Ufficio per il Collocamento mirato competente, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione. L’applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell’azienda nella conduzione del programma.

**Articolo 5**

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell’esito occupazionale delle convenzioni precedenti.

**Articolo 6**

Per tutta la durata della presente convenzione il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque **coperto rispetto all’aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma di cui allo schema dell’art. 1**.

**Articolo 7**

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al programma di inserimento.

Visto, letto e *sottoscritto digitalmente*

…………………………, (data) ………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione di Direzione - Collocamento Mirato Ambito Territoriale di Ravenna *(Dott.ssa Stefania Ballardini)**Firmato digitalmente* |  | *Il rappresentante legale* *del datore di lavoro**Firmato digitalmente* |

*Documento firmato digitalmente prodotto e conservato in originale informatico.*